

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 99 del 15/12/2025

Oggetto: “Istituzione, dal 16 dicembre 2025 al 20 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 17:00 o comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito pedonale e veicolare in Piazzetta S. Eligio dal civico 5 al civico 7 e in via Duca di S. Donato, per permettere l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato comunale”.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' TECNICHE
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che:

- il Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali, con nota trasmessa alla Napoli Servizi S.p.A., ha richiesto l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza, a seguito della caduta di calcinacci dal fabbricato comunale in Piazzetta S. Eligio altezza civici 5-7 e via Duca S. Donato altezza civico 63;
- con PEC del 15/12/2025 la Napoli Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di interdire il transito veicolare e pedonale nelle suddette strade, per consentire l’utilizzo di un’autogrù con cestello elevatore e l’esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza;

Considerato che:

- stante l’esiguità della sede stradale e la natura dell’intervento, è necessario provvedere all’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nonché alla chiusura al transito veicolare e pedonale della strada oggetto di intervento;

Ritenuto che:

- occorre che venga istituita una particolare disciplina di circolazione e sosta, al fine di consentire l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza del fabbricato comunale, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire dal 16 dicembre 2025 al 20 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 17:00 o comunque fino a cessate esigenze, in Piazzetta S. Eligio dal civico 5 al civico 7 e via Duca di S. Donato, nel tratto compreso tra via Ludovico Bianchini e via Bernardino Rota:

- il divieto di transito veicolare e pedonale;
- il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati H24, con rimozione coatta.

Sospendere dal 16 dicembre 2025 al 20 dicembre o comunque fino a cessate esigenze, in Piazzetta S. Eligio dal civico 5 al civico 7 e via Duca di S. Donato, nel tratto compreso tra via Ludovico Bianchini e via Bernardino Rota:

- stalli di sosta a pagamento (strisce blu);

la Napoli Servizi dovrà prevedere, inoltre, la presenza di appositi movieri, per tutta la durata delle operazioni, per la segnalazione del dispositivo provvisorio di traffico.



E' demandato alla Napoli Servizi l'onere dell'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, almeno 48h prima, per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori. La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

